

### **Le informative per l'azienda**

---

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Le <i>news</i> di giugno                                        | pag. 2  |
| Conversione in legge del Decreto Riaperture                     | pag. 4  |
| Convertito in legge il D.L. Ucraina- <i>bis</i>                 | pag. 8  |
| Maxisanzione per lavoro sommerso                                | pag. 14 |
| Nuova classificazione ATECO 2007 e verifica dell'attuale codice | pag. 17 |
| Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile     | pag. 18 |
| Decreto PNRR2                                                   | pag. 19 |

### **L'agenda delle scadenze**

---

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Principali scadenze dal 1° al 30 giugno 2022 | pag. 21 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Scadenze contrattuali**

---

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Principali scadenze contrattuali del mese di giugno 2022 | pag. 24 |
|----------------------------------------------------------|---------|

#### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Le informative per l'azienda

### PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

#### **Assegno unico e universale: nuove funzionalità nella procedura**

L'Inps, con messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022, ha comunicato che la procedura telematica per richiedere l'assegno unico e universale per i figli a carico è stata arricchita con nuove funzionalità, che permettono di:

- modificare la domanda;
- visualizzare i pagamenti;
- evidenziare le posizioni con anomalie o incompletezze.

(Inps, messaggio, 9/5/2022, n. 1962)

#### **Parità di genere: definiti gli indici di misurazione ai fini della certificazione**

Il Ministero delle pari opportunità, UNI (Ente Italiano di Normazione e gli altri partecipanti al Tavolo di lavoro sulla certificazione della parità di genere, in data 16 marzo 2022, hanno pubblicato il documento "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni", contenente la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

La certificazione di genere, infatti, rappresenta una delle principali previsioni contenute nel PNRR per il raggiungimento della parità, trasversale a diverse missioni del piano. In attesa del D.P.C.M. attuativo della certificazione, le aziende possono servirsi delle linee guida per iniziare a pianificare l'attuazione della parità di genere.

(Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni, 16/3/2022)

#### **Family Act pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2022 la L. 32 del 7 aprile 2022 (c.d. *Family Act*), che contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani e per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Il Governo è delegato ad adottare:

entro 12 mesi dal 12 maggio 2022, data di entrata in vigore della L. 32/2022, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli; uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari;

#### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

entro 24 mesi dal 12 maggio 2022: uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità; uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro; uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

(L. 7/4/2022, n. 32; G.U. 27/4/2022, n. 97)

*COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RIAPERTURE

È stata pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2022 la L. 52/2022, di conversione del D.L. 24/2022 (Decreto Riapertura). Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e amministrazione del personale.

| Articolo   | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 3 | <p><b>Ingressi nel territorio nazionale e protocolli Covid</b></p> <p>In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza potrà:</p> <p>a) adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;</p> <p>b) introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Articolo 5 | <p><b>Obbligo mascherine</b></p> <p>Viene prorogato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:</p> <p>a) accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;</li> <li>navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;</li> <li>treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;</li> <li>autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;</li> <li>autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;</li> <li>mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;</li> <li>mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;</li> </ul> <p>b) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;</p> <p>c) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli <i>hospice</i>, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.</p> |

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Per i lavoratori di cui alla lettera c) le mascherine chirurgiche sono considerate DPI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fino al 15 giugno 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Articolo 8     | <p><b>Obbligo vaccinale</b></p> <p>Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, vige l'obbligo vaccinale, che rappresenta condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario e assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.</p> <p>Inoltre, l'obbligo di vaccinazione sussiste, fino al 15 giugno 2022, per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni (l'adempimento, tuttavia, non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la sanzione amministrativa pari a 100 euro).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Articolo 9-bis | <p><b>Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro</b></p> <p>In attesa che sia adottato l'accordo ex articolo 37, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Articolo 10    | <p><b>Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19</b></p> <p><u>Lavoratori fragili</u></p> <p>Esclusivamente per i soggetti fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022 (patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità), viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, D.L. 18/2020, in base alla quale, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comportamento ed è, inoltre, previsto, per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, a esclusione dei datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps. Per i soggetti fragili di cui all'articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020 (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992), sia dipendenti pubblici che privati, viene inoltre prorogato, fino al 30 giugno 2022, il diritto allo <i>smart working</i>.</p> |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

#### Smart working semplificato

Viene prorogato al 31 agosto 2022 il regime semplificato per lo *smart working* nelle aziende private, che consente di attivare tale modalità di lavoro senza accordo individuale e con una comunicazione massiva dei lavoratori coinvolti, nonché con informativa sulla sicurezza in via telematica anche a mezzo del documento reso disponibile dall'Inail.

#### Sorveglianza sanitaria eccezionale

Sono confermate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83, commi 1-3, D.L. 34/2020.

#### Genitori di figli disabili o con bisogni educativi speciali

Continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, D.L. 1/2022, che prevedono che i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017.

#### Genitori di figli *under 14*

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, fino al 31 luglio 2022, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

#### Lavoratori più esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2

Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto fino al 31 luglio 2022, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa e anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

*COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. UCRAINA-BIS

È stato convertito, con modificazioni, in L. 51/2022, in vigore dal 21 maggio 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Ucraina-bis, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il D.L. 38/2022 (misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti) è stato abrogato, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base. Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

| Articolo       | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 2     | <p><b>Bonus carburante ai dipendenti</b></p> <p>Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti (prima vi era la specifica "a titolo gratuito") dai datori di lavoro privati (prima da "aziende private") ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Articolo 5-ter | <p><b>Ricerca e formazione da parte dell'Inps</b></p> <p>Tra le funzioni e finalità dell'Inps (articolo 1, L. 88/1989) sono aggiunte anche quelle di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione <i>post</i> laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni unitaria prestazioni creditizie e sociali, assistenza magistrale e assistenza Ipost, nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. L'organizzazione e il funzionamento di tali attività sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Articolo 11    | <p><b>Disposizioni in materia di integrazione salariale</b></p> <p>Mediante modifica dell'articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che, nell'anno 2022, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, sia riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I, D.L. 21/2022, rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 (Fis e Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, sia riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato A, D.L. 21/2022 (appartenenti ai macrosettori di siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria), che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale.</p> |

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 12        | <p><b>Esonero contributivo</b></p> <p>L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (c.d. esonero <i>under 36</i>), è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma 852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Articolo 12-bis    | <p><b>Decorrenza retroattiva dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio</b></p> <p>Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, D.L. 41/2021, per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del CdM del 31 gennaio 2020. Non saranno, però, rimborsate le sanzioni e gli interessi eventualmente già pagati, fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.</p> <p>Con D.M. saranno stabilite le specifiche modalità di attuazione.</p>                              |
| Articolo 12-ter    | <p><b>Modifiche all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015</b></p> <p>Tra le finalità che i Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, D.Lgs. 148/2015) possono avere, oltre alle tutele in caso di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, è inserita anche la possibilità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Gli oneri e le minori entrate relativi a tale prestazione sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro, di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.</p> |
| Articolo 12-quater | <p><b>Novità in materia di lavoro sportivo</b></p> <p>È modificato l'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (regime speciali per lavoratori impatriati) per i lavoratori sportivi (commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i> sostituiti).</p> <p>Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla L. 91/1981 e dal D.Lgs. 36/2021, non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015. Ferme restando le condizioni previste dall'articolo 16, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>riconosciute dal Coni, nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 1.000.000 di euro, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro. In tali circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis dell'articolo.</p> <p>Inoltre, per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.</p> <p>È stato, inoltre, conseguentemente abrogato l'articolo 36, comma 8 (trattamento tributario), D.Lgs. 36/2021 (recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), che prevedeva restasse fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i>, D.Lgs. 147/2015.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 21 maggio 2022, ma le vecchie disposizioni dell'articolo 16, commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i>, D.Lgs. 147/2015, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.</p> |
| <p>Articolo<br/>12-<i>quinquies</i></p> | <p><b>Contratto di somministrazione</b></p> <p>È stato modificato l'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 81/2015, così che fino al 30 giugno 2024 (termine prorogato oltre il 31 dicembre 2022), nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore potrà impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione gli abbia comunicato l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Articolo<br/>12-<i>sexies</i></p>    | <p><b>Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali</b></p> <p>È stato allineato alle ultime disposizioni impartite sul tema l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al D.L. 152/2021 (questa specifica non era presente in precedenza), l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'ITL competente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche (in precedenza mediante sms o posta elettronica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Articolo<br>12-septies | <p><b>Centralinisti non vedenti</b></p> <p>Sono state apportate modifiche alla L. 113/1985:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le parole: "<i>centralinisti non vedenti</i>", "<i>centralinisti telefonici non vedenti</i>", "<i>centralinisti telefonici ciechi</i>" e "<i>centralinisti telefonici privi della vista</i>", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "<i>centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista</i>";</li> <li>- è modificato l'articolo 3 (obblighi dei datori di lavoro), il cui comma 6 è sostituito prevedendo ora che i lavoratori assunti obbligatoriamente (per i datori di lavoro privati uno per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane o 51% dei posti qualora il centralino telefonico abbia più di un posto di lavoro) siano computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie ex articolo 3, L. 68/1999, che deve risultare nel prospetto informativo;</li> <li>- è stato sostituito anche l'articolo 5, comma 4 (denunce), che ora stabilisce che i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo modalità che saranno definite con D.P.C.M. o D.I., l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione;</li> <li>- infine, è stato sostituito l'articolo 6, comma 6 (modalità per il collocamento), che ora prevede che la graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili siano resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti <i>internet</i> istituzionali delle Regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti <i>internet</i> e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.</li> </ul> |
| Articolo<br>13-ter     | <p><b>Ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività</b></p> <p>All'articolo 27, T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998), è stata inserita la disposizione che prevede che i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore a un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del T.U. e del relativo Regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Articolo 22-<i>bis</i></p> | <p><b>Misure di sostegno per il comparto teatrale</b></p> <p>Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice ATECO 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:</p> <p>a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;</p> <p>b) i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p> <p>I versamenti di cui sopra sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Articolo 23-<i>bis</i></p> | <p><b>Lavori edili e contrattazione collettiva</b></p> <p>È stato modificato l'articolo 1, comma 43-<i>bis</i>, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ora prevede quanto segue.</p> <p>Per i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. 81/2008 (tolto il riferimento all'importo superiore a 70.000 euro inserito in seguito), una serie di benefici (articoli 119, 119-<i>ter</i>, 120 e 121, D.L. 34/2020; articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013; articolo 1, comma 12, L. 205/2017; articolo 1, comma 219, L. 160/2019) possono essere riconosciuti solo se, nell'atto di affidamento dei lavori, è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'Allegato X, D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Ai fini del rilascio del visto di conformità occorre verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.</p> <p>L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'INL, dell'Inps e delle Casse edili.</p> |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

Articolo 37-  
*quater*

**Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo**

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine concesso per effettuare il pagamento, evitando così l'iscrizione a ruolo, delle somme risultate dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997) è fissato in 60 giorni anziché 30 dal ricevimento della comunicazione.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO

L'INL è intervenuto con un *vademecum* utile per chiarire alcuni aspetti relativi all'applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso. Qui di seguito si evidenziano alcune particolarità.

### La sanzione

La sanzione è graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito. Attualmente la sanzione è determinata come di seguito:

- da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998;

minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere 10 anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei 16 anni);

percettori del Reddito di cittadinanza.

La Legge di Bilancio 2019 ha, altresì, previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).

La norma, al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi, ha previsto la diffidabilità della maxisanzione con l'annessso beneficio dell'ammissione al pagamento del minimo edittale delle sanzioni.

Per ottemperare alla diffida – nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico – devono realizzarsi le seguenti condizioni:

instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:

- contratto a tempo indeterminato, anche *part-time* con una riduzione oraria non superiore al 50%;
- contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi;

mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a 3 mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario (da computarsi "*al netto*" del periodo di lavoro prestato in nero, il quale andrà comunque regolarizzato; in altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro nero, mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l'adempimento alla diffida andrà conteggiato dalla data dell'accesso ispettivo).

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro è possibile ottemperare alla diffida con un separato contratto, stipulato successivamente all'accesso ispettivo, che dovrà consentire il mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi.

In ogni caso, entro il 120° giorno dalla notifica del verbale deve trovare pieno compimento l'intero periodo di mantenimento in servizio del lavoratore (3 mesi).

### **Campo di applicazione**

La c.d. maxisanzione per lavoro sommerso si applica ai datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, a esclusione del datore di lavoro domestico. Tale esclusione *“non opera nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale”* (Ministero del lavoro, circolare n. 38/2010).

In altre parole, il lavoratore assunto come domestico (quindi per finalità esclusivamente riferite alle necessità private e familiari del datore di lavoro in veste di privato cittadino) e rispetto al quale sono stati, altresì, posti in essere gli adempimenti di formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, ivi compresa la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, resta comunque un lavoratore in nero nell'ipotesi in cui venga impiegato in attività d'impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro. I medesimi principi si applicano anche alle ipotesi di utilizzo di prestazioni rese in regime di Libretto famiglia che non risultino conformi al disposto normativo.

L'illecito è integrato dai seguenti requisiti:

manca la comunicazione preventiva di assunzione (il datore di lavoro deve aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, che deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto);  
subordinazione (il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione).

Sono, pertanto, escluse dall'applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell'ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l'essenziale requisito della subordinazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro), che non sono soggette all'ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede una comunicazione indirizzata all'Inail.

In termini generali e a ulteriore precisazione di quanto affermato dal Ministero del lavoro con circolare n. 38/2010, occorre sottolineare che la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione, essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione.

In caso di prestazioni autonome occasionali rese ai sensi dell'articolo 2222, cod. civ., la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso in cui le suddette prestazioni non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell'alveo del

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei a escludere la natura "sommersa" della prestazione. In tal senso, occorrerà verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d'acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. Tali adempimenti dovranno essere stati assolti prima dell'accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.

### **Casi di esclusione**

La sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso. Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la massimizzazione nei casi di:

interventiva regolarizzazione spontanea e integrale del rapporto di lavoro originariamente in nero, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell'eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;

differente qualificazione del rapporto di lavoro.

Per interventiva regolarizzazione si intendono i casi in cui:

il datore di lavoro abbia proceduto a effettuare, entro la scadenza del primo adempimento contributivo (cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro), anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, fermi restando i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione;

il datore di lavoro – qualora sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo – abbia denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali e abbia effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio della prestazione.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365



## **Oggetto: NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 E VERIFICA DELL'ATTUALE CODICE**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 20/E/2022, ha evidenziato che l'Istat ha comunicato la pubblicazione della nuova classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Pur non essendo necessario, a seguito dell'adozione della nuova classificazione ATECO, presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati, si ritiene utile riepilogare le novità.

Le modifiche apportate alla classificazione ATECO 2007 riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività. Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

Sezione A - Divisione 01;

Sezione C - Classe 10.89 - Classe 16.23 - Classe 24.33 - Classe 27.40;

Sezione F - Classe 43.21 - Classe 43.29;

Sezione G - Classe 45.20 - Categoria 46.18.3 - Classe 46.90;

Sezione I - Classe 55.20 - Classe 56.10;

Sezione K - Classe 66.19;

Sezione M - Classe 69.20 - Classe 71.20 - Classe 73.11 - Classe 74.90;

Sezione N - Classe 77.39;

Sezione R - Classe 90.01 - Classe 92.00 - Gruppo 93.2;

Sezione S - Classe 96.01 Sezione T - Classe 97.00.

Sono state effettuate le seguenti tipologie di aggiornamento:

eliminazione di codici ATECO e loro sostituzione con nuovi codici;

istituzione di nuovi codici ATECO;

modifica descrizione/contenuto di codici ATECO esistenti.

È possibile verificare i propri codici ATECO, prevalente e secondari, accedendo alla propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate utilizzando Spid, Cns o Cie. I professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita Iva possono accedere ancora con le credenziali Entratel/Fisconline. All'interno dell'area riservata occorrerà selezionare il servizio "Cassetto Fiscale" e aprire la sezione "Dati anagrafici" per verificare il codice ATECO prevalente e la sezione "Altre attività" per verificare i codici ATECO delle eventuali attività secondarie.

Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## **Oggetto: RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE**

Con comunicato del 17 maggio 2022, il Ministero del lavoro rende noto che, in attuazione dell'articolo 46, Codice delle pari opportunità, come modificato dalla L. 162/2021, è stato firmato dal Ministro del lavoro e dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia il D.l. 29 marzo 2022, che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Il rapporto deve essere redatto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del lavoro, <https://servizi.lavoro.gov.it>, entro il 30 settembre 2022 per il solo biennio 2020-2021 (per i successivi è confermato il termine del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio). L'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022.

Al termine della procedura informatica, in mancanza di errori o incongruenze, è rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Copia del rapporto e della ricevuta devono essere trasmessi dal datore di lavoro anche alle Rsa.

Il servizio informatico consente alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità, tramite un identificativo univoco, l'accesso ai dati dei rapporti trasmessi dalle aziende per poterne elaborare i risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'INL, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istat e al Cnel.

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

**Oggetto: DECRETO PNRR2**

È in vigore dal 1° maggio 2022 il D.L. 36/2022 (c.d. PNRR 2), contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le quali si segnalano le seguenti.

| Articolo    | Contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 18 | <p><b>Pos e fatturazione elettronica</b></p> <p>Dal 30 giugno 2022 (anziché dal 1° gennaio 2023) prendono il via le sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti elettronici e dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfetari con ricavi o compensi nell'anno precedente superiori a 25.000 euro (dal 1° gennaio 2024 per gli altri soggetti).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Articolo 19 | <p><b>Portale nazionale del sommerso (PNS)</b></p> <p>Mediante modifica del D.Lgs. 124/2004, al fine di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'INL, dall'Inps, dall'Inail, dai Carabinieri e dalla GdF in materia di lavoro sommerso, lavoro e legislazione sociale confluiranno in un portale unico nazionale gestito dall'INL e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali INL, Inps e Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi e nel quale confluiranno i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Articolo 20 | <p><b>Protocolli Inail per la sicurezza</b></p> <p>Al fine di contrastare al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l'Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano per l'attivazione, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza, che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;</li> <li>di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sul lavoro;</li> <li>di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;</li> </ul> |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Articolo 34 | <p><b>Certificazione parità di genere</b></p> <p>Sono apportate modifiche al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):</p> <p>in tema di garanzia per la partecipazione alle procedure, nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto anche per i soggetti in possesso di certificazione della parità di genere;</p> <p>in tema di aggiudicazione dell'appalto, tra i criteri premiali che si possono applicare alla valutazione dell'offerta è stata inserita l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della relativa certificazione.</p> |
| Articolo 42 | <p><b>Codice della crisi d'impresa</b></p> <p>È stata introdotta la proroga, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, di cui al D.Lgs. 14/2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 GIUGNO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 giugno 2022, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

### Mercoledì 1° giugno

#### **Metalmeccanica – Aumento contributo al Fondo di previdenza complementare Cometa in caso di nuova adesione di lavoratori di età inferiore a 35 anni**

Come previsto dall'articolo 15, Sezione IV, Titolo IV dell'accordo per il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria del 5 febbraio 2021, a decorrere dal 1° giugno 2022, in caso di nuova adesione al Fondo Cometa da parte di lavoratori di età inferiore ai 35 anni compiuti, il contributo a carico azienda passa al 2,2% dei minimi contrattuali.

### Domenica 5 giugno (slitta a Lunedì 6 giugno)

#### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

### Giovedì 16 giugno

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

#### **Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al IV trimestre 2021.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

### **Lunedì 20 giugno**

#### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

### **Giovedì 30 giugno**

#### **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

#### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## **Inps – Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al I trimestre 2022.

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2022

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di giugno 2022.

| <b>AGRICOLTURA - ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2021</b> |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                                          | Livello 1/2: € 2.139,09 |

| <b>AGRICOLTURA CONSORZI AGRARI - ACCORDO 4 MAGGIO 2022</b> |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                    | Livello : € 1.967,01 |

| <b>ALIMENTARI PMI - ACCORDO 12 LUGLIO 2021</b> |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                        | <i>Settore alimentari</i><br>Livello Quadri: € 2.528,38<br><i>Panifici industriali</i><br>Livello 1: € 1.608,96 |

| <b>ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA SNA CONFISAL - ACCORDO 5 FEBBRAIO 2018</b> |                  |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ</b>                                                    |                  | <b>Importi</b>               |                              |
|                                                                                          | <b>Categorie</b> | Incremento sup. a<br>2 punti | Incremento sup. a<br>4 punti |
|                                                                                          | 1 <sup>a</sup> S | 150,00                       | 200,00                       |
|                                                                                          | 1 <sup>a</sup>   | 140,00                       | 190,00                       |
|                                                                                          | 2 <sup>a</sup>   | 125,00                       | 165,00                       |
|                                                                                          | 3 <sup>a</sup>   | 110,00                       | 150,00                       |

| <b>AUTOSTRADE E TRAFORI CONCESSIONARI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2019</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>                                        | Contributo a carico azienda innalzato al 3,5%. Se il lavoratore, però, versa il 2% oppure un contributo aggiuntivo, l'azienda versa il 4,5%.<br>Le aziende che aderiscono a Fondi diversi da Astri devono versare il loro contributo ordinario in vigore al 31 dicembre 2018, incrementato di un importo in cifra fissa corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,5%. |

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza



| <b>CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 29 MAGGIO 2019</b> |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA</b>              | € 170 |

| <b>CEMENTO PMI - ACCORDO 10 NOVEMBRE 2020</b> |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| <b>ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA</b>          | € 150 |

| <b>CERAMICA INDUSTRIA - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2020</b> |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA</b>                 | € 100 |

| <b>CHIMICA INDUSTRIA - ACCORDO 19 LUGLIO 2018</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                           | <i>Settore chimico-farmaceutico</i><br>Categoria A/1: € 2.346,52<br><i>Settore fibre chimiche</i><br>Categoria A/1: € 2.334,52<br><i>Settore abrasivi</i><br>Categoria A/1: € 2.256,51<br><i>Settore lubrificanti e GPL</i><br>Categoria Q1: € 3.105,00 |
| <b>IPO</b>                                        | <i>Settore chimico-farmaceutico</i><br>Categoria A/1: € 472,96<br><i>Settore fibre chimiche</i><br>Categoria A/1: € 444,96<br><i>Settore abrasivi</i><br>Categoria A/1: 302,47                                                                          |

| <b>COMUNICAZIONE E PMI - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2020</b> |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                               | <i>Settori Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi</i><br>Livello Quadro: € 2.026,43<br><i>Settore Cartario-cartotecnico</i><br>Livello Q: € 1.994,61 |

| <b>GAS-ACQUA - ACCORDO 7 NOVEMBRE 2019</b> |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREMI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ</b>      | Al termine della vigenza contrattuale si adegueranno i minimi tabellari dell'importo stanziato alla prima data utile in cui verrà |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ufficializzata l'inflazione consuntiva (giugno 2022) e, in caso di inflazione superiore di almeno lo 0,5% rispetto a quella prevista dall'accordo (al 3,03%), l'importo di 17 euro mensili sarà adeguato sui minimi e sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>GIOCATTOLI INDUSTRIA - ACCORDO 30 GIUGNO 2021</b> |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                              | Livello 7Q: € 1.656,77                                                      |
| <b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>                        | Contributo innalzato all'1,80% sia a carico azienda che a carico lavoratore |

| <b>GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA - ACCORDO 19 GENNAIO 2021</b> |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNA TANTUM</b>                                              | € 100 |

| <b>LAPIDEI PMI CONFAPI - ACCORDO 10 NOVEMBRE 2020</b> |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA</b>                  | € 150 |

| <b>METALMECCANICA COOPERATIVE - ACCORDO 31 MAGGIO 2021</b> |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                    | Categoria A1: € 2.576,37 |
| <b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>                                | € 485                    |

| <b>METALMECCANICA INDUSTRIA - ACCORDO 5 FEBBRAIO 2021</b> |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELFARE CONTRATTUALE</b>                               | € 200                                                                                                                                                                                           |
| <b>COTTIMO</b>                                            | Livello B1: € 0,98                                                                                                                                                                              |
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                   | Livello A1: € 2.457,72                                                                                                                                                                          |
| <b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>                               | € 485                                                                                                                                                                                           |
| <b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>                             | Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5 febbraio 2021 e di età inferiore a 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda, dal 1° giugno 2022 è pari al 2,2% dei minimi contrattuali. |

| <b>METALMECCANICA INDUSTRIA CONFLAVORO PMI- ACCORDO 15 LUGLIO 2020</b> |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>WELFARE AZIENDALE</b>                                               | € 200                 |
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                                | Livello Q: € 2.457,75 |
| <b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>                                            | € 485                 |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

| <b>METALMECCANICA PMI CONFAPI - ACCORDO 26 MAGGIO 2021</b> |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                    | Settore Metalmeccanica<br>Livello 9Q: € 2.619,60<br>Settore Oreficeria<br>Livello 9Q: € 2.619,60 |
| <b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>                                | € 485                                                                                            |

| <b>METALMECCANICA PMI CONFIMI - ACCORDO 7 GIUGNO 2021</b> |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                   | Livello 9Q: € 2.627,41 |
| <b>ELEMENTO RETRIBUTIVO ANNUO</b>                         | € 485                  |
| <b>LAVORO A TERMINE – CONTRATTO D'INGRESSO</b>            | Livello 9: € 2.233,00  |

| <b>MOBILITÀ - ACCORDO 22 MARZO 2022</b> |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>UNA TANTUM</b>                       | Livello Q1: € 670,54 |

| <b>OREFICERIA INDUSTRIA - ACCORDO 23 DICEMBRE 2021</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WELFARE CONTRATTUALE</b>                            | € 200                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE</b>                   | A decorrere dal 1° giugno 2022 viene eliminata la 1ª Categoria. I lavoratori inquadrati nella 1ª Categoria in forza al 31 maggio 2022 saranno inquadrati dal 1° giugno 2022 nella 2ª Categoria e conserveranno l'anzianità di servizio maturata nel precedente livello. |
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                | Livello 7Q: € 2.083,89                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>                            | € 250                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>TESSILI E AFFINI PMI - ACCORDO 24 GENNAIO 2020</b> |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA</b>                  | € 240 |
| <b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>                           | € 110 |

| <b>TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA ARTIGIANATO - ACCORDO 4 MAGGIO 2022</b> |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>UNA TANTUM – II TRANCHE</b>                                             | € 75 |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

| <b>VETRO, LAMPADE E DISPLAY INDUSTRIA - ACCORDO 19 GIUGNO 2020</b> |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMI TABELLARI</b>                                            | <i>Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori non meccanizzati)</i><br>Livello 9A: € 2.098,83 |

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza